



STATUTO del "BIO-DISTRETTO VALLE DEL SIMETO ETS"

ART. 1 - Denominazione, sede, durata, organi sociali

È costituita l'associazione denominata "Bio-Distretto Valle del Simeto ETS", in seguito denominata "Biodistretto" o "Associazione".

L'Associazione adotta la qualifica di Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Il Biodistretto è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, nel rispetto delle leggi comunitarie, nazionali e regionali.

La sede legale dell'associazione viene stabilita in S.M. Licodia (CT) Via Vittorio Emanuele, 272. La sede potrà essere spostata in qualsiasi momento in altro luogo e potranno essere aperti uffici operativi in Italia ed in altri Paesi membri o meno dell'U.E., con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è da considerarsi illimitata

I soci fondatori nominano il primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente il primo Segretario il primo Tesoriere e l'Organo di Controllo (eventuale)

per acclamazione, non appena viene costituita l'associazione.

Il rinnovo delle cariche statutarie avverrà ogni tre anni.

ART. 2 - Principi

L'associazione Biodistretto Valle del Simeto non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica) e dall'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica.

ART. 3 - Oggetto e finalità

L'Associazione Biodistretto Valle del Simeto ETS svolge la propria attività nel settore dell'agroecologia, dell'agricoltura biologica, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e pericolosi di cui all'art. 7 del Dlgs 5/12/97 n. 22) e nel settore della formazione, prevalentemente nell'ambito territoriale della Valle del Fiume Simeto.

Per Valle del Simeto si intende quel territorio ricadente lungo il medio corso del Fiume Simeto, ricadente tra le province di Catania ed Enna e comprendente il seguente elenco, non esaustivo, di comuni: Maniace, Maletto, Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Motta Sant'Anastasia, Troina, Regalbuto, Centuripe, Paternò, Catenanuova, Misterbianco.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, senza differenze di etnia e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la pari opportunità tra individui nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui art. 5 legge 117/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'Associazione inoltre, tra le attività di interesse generale, persegue le seguenti:

- a) tutelare gli ecosistemi dell'area geografica della Valle del fiume Simeto e conservare e sviluppare le loro funzioni con particolare attenzione alle aree protette;
- b) promuovere l'agroecologia e favorire la biodiversità nel territorio del Biodistretto, tenendo conto della Dichiarazione del Forum internazionale di agroecologia di Nyéléni, Mali, del 27 febbraio 2015 e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali, con la finalità di garantire:
 - la sostenibilità ambientale,
 - la sovranità alimentare delle comunità locali e la sicurezza degli alimenti,
 - la conservazione della biodiversità agricola e naturale, con particolare riferimento alla salvaguardia degli indicatori della qualità ambientale,
 - la tutela dell'uso del suolo e la salvaguardia delle risorse idriche,
 - la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;
- c) promuovere l'agricoltura biologica non solo come metodo di produzione ma anche come modello di conversione dei territori, secondo i principi enunciati dall'IFOAM - *International Federation of Organic Agriculture Movements* - (Salute, Ecologia, Equità e Cura), al fine di evitare lo sviluppo di monoculture nocive per il suolo, l'aria e l'acqua, la contaminazione da organismi geneticamente modificati (OGM) e da *New Breeding Techniques* (NBT);
- d) promuovere e sostenere tutte le attività eco-compatibili collegate all'agricoltura biologica, quali l'offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta (incentivando i gruppi di acquisto), l'autoconsumo (anche in forma associata) e la filiera corta in sistemi di economia circolare, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'eco-turismo, il turismo culturale e quello enogastronomico;
- e) diffondere la cultura e le peculiarità del prodotto biologico confezionato certificato, promuovendone la commercializzazione e creando le condizioni per i singoli agricoltori biologici ed in conversione interni al Biodistretto di prendere parte alle dinamiche di certificazione collettiva in modo da ridurre i costi;
- f) favorire un modello di sviluppo economico fondato sui principi di dignità, equità ed eticità nel lavoro in agricoltura e negli altri settori economici;



g) sostenere e sviluppare l'agricoltura sociale per l'impiego di risorse umane e professionali nelle imprese agricole e agroalimentari e promuovere azioni terapeutiche, riabilitative, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e ricreazione;

h) sostenere e promuovere tutte le occasioni di impegno civico, individuale e collettivo, teso alla scoperta, alla creazione, comprensione, descrizione e divulgazione di conoscenze relative all'ecosistema e allo sviluppo delle civiltà nel comprensorio della Valle del fiume Simeto;

i) promuovere e gestire progetti culturali, di valorizzazione dei siti storici archeologici e rurali, di tutela e promozione dei sentieri naturalistici, di miglioramento dei livelli di accoglienza turistica, nonché progetti di educazione ambientale, alimentare e di educazione al benessere in generale;

l) promuovere e sostenere iniziative di formazione, informazione e promozione culturale e scientifica, sia a livello nazionale che internazionale, rispondenti ai principi e ai valori del Biodistretto, realizzando, anche in collaborazione con altri organismi, enti pubblici o privati, attività di ricerca, progettazione, formazione, informazione e divulgazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali, istituzioni scolastiche ed altri soggetti interessati;

m) favorire e supportare l'inserimento dei principi, dei metodi e delle pratiche agricole, forestali e zootecniche sostenibili nell'ambito dei programmi e delle politiche pubbliche nazionali, regionali e comunali, partecipando anche all'elaborazione e all'aggiornamento di normative e disciplinari nazionali e internazionali relativi alle attività agricole, forestali e zootecniche in sintonia con organizzazioni quali l'IFOAM e tutti gli enti, istituti e associazioni che perseguono gli scopi associativi;

n) promuovere progetti ed iniziative volti alla valorizzazione del capitale umano del territorio, in particolare quello dei giovani, affinché possano utilizzare e sviluppare le proprie capacità e competenze, esprimere i propri talenti ed investire sul proprio futuro in rapporto alle prospettive di sviluppo professionale e imprenditoriale generate nell'ambito del Biodistretto;

o) promuovere progetti di collaborazione ed esperienze in rete a livello nazionale, europeo e internazionale per la rigenerazione ecologica dei territori;

p) implementare politiche a livello locale che sappiano sviluppare progetti e attività volti alla riduzione e al riutilizzo dei rifiuti e alla conversione e promozione di sistemi di packaging dei prodotti locali con materiali bio-compostabili;

q) impegnarsi per il contenimento dei consumi energetici e per la promozione di fonti di energia rinnovabili e sostenibili per la realtà specifica del territorio, che non abbiano impatti negativi sugli ecosistemi locali e sul paesaggio e che siano rispettosi della volontà delle comunità locali;

r) promuovere la bioedilizia e l'adozione di principi di programmazione urbanistica per armonizzare spazi residenziali, produttivi, commerciali, servizi e aree verdi; favorire la gestione territoriale partecipata, anche collaborando all'inserimento di criteri di qualificazione ambientale in sede di acquisto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di beni e servizi (green public procurement) sia per diminuire il loro impatto ambientale sia per esercitare un "effetto traino" sul mercato dei prodotti ecologici;

s) favorire la riconversione di attività produttive e di trasformazione inquinanti, coerentemente con un'azione di protezione e riqualificazione del territorio;

t) partecipare a gare, avvisi pubblici, bandi per l'accesso a contributi pubblici e privati per il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;

u) promuovere e rafforzare l'identità del territorio nei suoi molteplici aspetti attraverso l'adozione e la diffusione di marchi d'area che si configurino come garanzia di qualità e strumento di promozione del Biodistretto stesso con i suoi principi e valori, per tutelare la salute dei consumatori e la professionalità dei

produttori locali; l'uso del marchio sarà normato da un apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci;

v) promuovere attività di promozione per la costituzione di gruppo di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - e, in quanto ente del terzo settore (previa iscrizione al RUNTS), può essere sostenuta dai fondi del 5 x 1.000, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. Per questi scopi può gestire, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti alle proprie attività.

L'Associazione svolge attività di assistenza ed eroga servizi in agricoltura agli associati nelle forme e nelle modalità compatibili con lo svolgimento delle altre attività statutarie.

Nei limiti posti dalla vigente legislazione, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi. Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi.

Art. 4 - Associati

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

All'Associazione possono altresì associarsi tutti i soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche (queste ultime per il tramite dei loro rappresentanti persone fisiche), che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, operanti nell'esteso comprensorio della Valle del fiume Simeto.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Al Bio-Distretto devono obbligatoriamente partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:

a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura

biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;

b) associazioni di produttori biologici;

c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

Gli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) devono essere rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni.

Possono altresì essere associati:

a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge 9 Marzo 2022 n. 23;

b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge 9 Marzo 2022 n. 23;

c) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla Legge n. 30 del 1 aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla Legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;

e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;

f) associazioni locali e organizzazione di consumatori;

g) organizzazioni di produttori;

h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;

i) tecnici, esperti, fornitori di servizi;

l) operatori del settore turistico e della ristorazione;

m) amministrazioni locali, enti parco, agenzie di sviluppo;

n) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

I soci dell'AIAB Sicilia hanno la facoltà di divenire a tutti gli effetti anche membri dell'Associazione Biodistretto Simeto ETS a fronte di una semplice comunicazione di volontà da presentare al Consiglio Direttivo. In questo caso nessuna ulteriore quota associativa è dovuta. Questo vale anche per le Amministrazioni locali rientranti nell'Area della Valle del Fiume Simeto che sono associate all'AIAB Sicilia, che hanno la facoltà di divenire a tutti gli effetti anche membri dell'Associazione Bio-Distretto Simeto ETS a fronte di una semplice comunicazione di volontà da presentare al Consiglio Direttivo. Anche in questo caso nessuna ulteriore quota associativa è dovuta.

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto, e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità sociali.

La richiesta di adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota sociale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'elenco degli associati dell'associazione è unico, numerato progressivamente, conservato e aggiornato in copia cartacea e/o telematica.

Qualunque comunicato stampa o notizia riguardante il Biodistretto o a nome del Biodistretto, diffusa dagli associati sugli organi di stampa o su qualunque altro mezzo di comunicazione di massa dovrà essere preventivamente approvata dal Presidente, in caso contrario l'associato o gli associati in questione risponderanno personalmente di tali comunicazioni, che saranno quindi da considerare diffuse a titolo personale e non rappresentative dell'associazione.

Art. 6 - Perdita della qualità di associato

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo, alla esclusione dell'associato, salva la ratifica dell'Assemblea.

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa, qualora dovuta per l'anno in corso;

- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi del Biodistretto:

1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Segretario;
5. Tesoriere;
6. Organo di Controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 8 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Biodistretto.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa, con una maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto;
- k) approvare il Piano del Biodistretto e gli eventuali aggiornamenti nonché la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e la relazione sull'attuazione del Piano allo scadere del triennio di validità dello stesso;

- l) approvare il regolamento relativo all'uso dei marchi proposti dal Consiglio Direttivo;
m) deliberare, quale terza istanza, su eventuali ricorsi riguardanti l'uso del logo e del marchio del Biodistretto.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche via e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea generale dei soci su liste aperte.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, devono rappresentare almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno le cariche sociali: il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 12 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare

all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, oppure anche mediante mezzo telefonico. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) attuare le direttive, gli indirizzi e i programmi delineati dall'Assemblea e rapportarsi con i Presidi Bio territoriali
- b) stabilire l'entità delle quote sociali;
- c) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- d) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- f) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- h) indire adunanze, convegni, ecc.;
- i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- j) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- k) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5, comma 3;
- n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

- o) elaborare il piano di lavoro del Biodistretto e i suoi eventuali aggiornamenti;
- p) redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del Biodistretto e allo scadere del triennio di validità dello stesso;
- q) redigere il regolamento per l'utilizzo del logo del Biodistretto, e suoi aggiornamenti, e dei marchi promossi dallo stesso;
- r) deliberare sui ricorsi riguardanti la gestione del logo del Biodistretto e dei marchi promossi dallo stesso.

Il Consiglio Direttivo per assolvere al proprio compito può istituire appositi gruppi di lavoro tematici.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 15- Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) entrate derivanti dal riparto delle somme del 5 x 1.000;
- f) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- h) rendite patrimoniali;
- i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 19 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 10 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 20 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile vigenti.

Art. 21 - Richiamo alle norme in materia di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Si specifica che i termini maschili utilizzati nel presente statuto si riferiscono a persone di entrambi i sessi, essendo la forma femminile assorbita nel maschile inclusivo.

Art. 22 - Clausola Arbitrale

I Soci e l'Associazione si obbligano a rimettere all'Organo di Controllo la risoluzione delle controversie relativamente alle interpretazioni delle disposizioni contenute nello statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del CD o del Presidente. In caso di mancato compimento delle controversie i Soci e l'Associazione si rivolgono ad un Collegio Arbitrale.

Art. 23 – Dimissioni – Sostituzioni

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Gli eletti con carica sociale che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente, successiva alla decadenza.

Art. 24 - Norma transitoria

Tutte le Amministrazioni locali che alla data di costituzione della presente associazione avevano già deliberato l'adesione al Bio-Distretto Simeto promosso dall'AIAB Sicilia, hanno la facoltà di divenire a tutti gli effetti soci dell'Associazione Bio-Distretto Simeto a fronte di una semplice comunicazione di volontà da presentare al Consiglio Direttivo e del pagamento della quota associativa annuale. Nessuna ulteriore quota associativa è dovuta, per tutte le Amministrazioni locali socie di AIAB Sicilia.

